

	Città di Peschiera Borromeo (Città Metropolitana di Milano)	Numero 5	Data 02/03/2017	Cod. Ente 11059
---	--	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017

Adunanza Straordinaria - seduta Pubblica

L'anno 2017 addì 2 del mese di Marzo alle ore 17.00 nella Sala Consigliare , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
DOTT.SSA CATERINA MOLINARI	SI	CARMEN DI MATTEO	AG
GIANCARLO CAPRIGLIA	SI	RAFFAELE VAILATI	SI
ANNA BARATELLA	SI	LUCA ZAMBON	SI
DANILO PEROTTI	SI	LORENZO CHIAPELLA	SI
MARCO D'ONOFRIO	SI	MASSIMO CHIODO	SI
ROBERTO FRANCESCO MARIA COLOMBO	SI	CARLA MARIA BRUSCHI	AG
FRANCA COSTA	SI	LUIGI DI PALMA	AG
MASSIMO SIGNORINI	SI	DAVIDE TOSELLI	SI
ISABELLA ROSSO	SI		

PRESENTI: 14 Assenti: 3

Assiste il Segretario DOTT.SSA ANNA BURZATTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

ISABELLA ROSSO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 9

SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014, con successive modifiche ed integrazioni) **che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC)** che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la IUC (Imposta Unica Comunale) si articola in tre componenti:

- **nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di categoria da A2 a A7;**
- nella componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- nella componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti:

- il comma 703 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che stabilisce che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni, che hanno istituito l'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Considerato che, la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto modifiche in materia di IMU, e in particolare:

- **comma 10:** *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;*
 - b) al comma 3, (che testualmente recita: “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell', e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:”) prima della lettera a) è inserita la seguente:*
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- **comma 13:** *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
 - *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “*
- **comma 16:** *“Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».*
- **comma 53:** *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».”*

Visti, inoltre, i seguenti commi dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, nel testo attualmente in vigore, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni intervenute che quindi così testualmente prevedono:

comma 2: *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella*

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

comma 3: La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

comma 6: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell', possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali."

comma 6 bis: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

comma 7: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali."

comma 8: "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all', convertito, con modificazioni, dalla . I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento." ;

comma 9: "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";

Comma 9-bis: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Dato atto che la legge di stabilità per l'anno 2013 (n. 228 del 24/12/2012) ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina relativa all'IMU in particolare (comma 380 dell'art. 1) prevedendo che:

- il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (alberghi, capannoni industriali ed opifici) è interamente dovuto allo Stato ad aliquota standard dello 0,76% con facoltà dei Comuni di modificarla in aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- che il versamento della quota destinata allo stato, per gli immobili di categoria D, dovrà essere effettuato dal contribuente contestualmente all'imposta municipale propria destinata al Comune;

Visto quanto disposto dai seguenti commi dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono:

- > al comma **640**: *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”;*
- > al comma **677**: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;*
- > al comma **708**: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;*

Visto l'articolo 3, comma 4, del Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU che stabilisce: *“Con la delibera con la quale vengono approvate le aliquote e le tariffe, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale.”;*

Ritenuto opportuno avvalersi delle facoltà di cui al suddetto comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che stabilisce che: *“.....I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”;*

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Visto, altresì, il comma 42 dell'art. 1 della legge 11/12/2016 n. 232 (finanziaria 2017) che ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, fatta eccezione per le entrate patrimoniali e per la tassa sui rifiuti (TARI) e viene confermata la maggiorazione TASI introdotta nel 2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/01/2017, avente ad oggetto "proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote ed agevolazioni IMU anno 2017" con cui l'Amministrazione, **per l'anno di imposta 2017**, propone le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2016 e precisamente:

ALIQUOTE	
Aliquota di base per tutti gli immobili escluso abitazione principale di lusso di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	8,1 (ottovirgolauno) per mille
Aliquota abitazione principale di lusso di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	1,5 (unovirgolacinque) per mille
DETRAZIONI	
Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9	€ 200,00=

Considerato, alla luce delle disposizioni previste dalla normativa e dalla prassi sopra citate, tenendo conto degli equilibri di bilancio, che ricorrano i presupposti per approvare le aliquote e le detrazioni **IMU per l'anno di imposta 2017** come proposto dall'Amministrazione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il comma 454 della legge n. 232 dell'11/12/2016 (finanziaria 2017) di differimento dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali poi prorogato al **31 marzo 2017** con DI n. 244 del 30/12/2016 (decreto mille proroghe);

Visto l'articolo 10, comma 1, del Regolamento Comunale di applicazione dell'IMU che stabilisce: "Il versamento dell'imposta annuale dovuta al Comune è effettuato in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dall'1 dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale."

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL);

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare le aliquote e le agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a valere per l'anno di imposta 2017**, nelle misure già in vigore nel 2016, di seguito esposte:

2.1 ALIQUOTE

Aliquota di base per tutti gli immobili escluso abitazione principale di lusso di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	8,1 (ottovirgolauno) per mille
Aliquota abitazione principale di lusso di categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza C2, C6 e C7	1,5 (unovirgolacinque) per mille

2.2 DETRAZIONI

Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9	euro 200,00=
--	---------------------

3. **Di esercitare** la facoltà di **assimilazione all'abitazione principale**, di cui all'art. all'13 del D.L. 201/2011 e considerare direttamente adibita ad abitazione principale **l'unità immobiliare posseduta** a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
4. **Di dare atto che:**
 - 4.1 la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - 4.2 per gli immobili produttivi rientranti nel gruppo catastale D verrà riservato allo stato il gettito ad aliquota standard del 7,6 per mille ed al Comune il gettito residuo e che il versamento della quota destinata allo stato, dovrà essere effettuato dal contribuente contestualmente all'imposta municipale propria destinata al Comune;
 - 4.3 per gli italiani residenti all'estero l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei*

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.....”;

- 4.4 ai sensi del comma 708, articolo 1, legge n. 147/2013, a decorrere dal 2014 **non è dovuta l'imposta municipale propria** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'articolo 13 del DL n. 201/2011;
- 4.5 ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 **l'imposta municipale propria non si applica:**
- a) **al possesso dell'abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) **alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) **ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) **alla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) **a un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto**, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 4.6 ai sensi del comma 13 della L. 208/2015 (legge finanziaria 2016): “..... *omissis* **sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:**
- a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “;*
- 4.7 ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 102/2013 come modificato in sede di conversione dalla L. 28/10/2013, n. 124 è testualmente previsto che “2. *All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno”;*

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

- 4.8 ai sensi del comma 3, lettera 0a) dell'art. 13 legge n. 201/2011, come modificato dalla L. 208/2015 (legge stabilità 2016) **la base imponibile è ridotta del 50 per cento** *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;*
- 4.9 ai sensi del comma 53 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) è previsto che: *“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».”*
- 4.10 ai sensi del comma 15 bis dell'art. 19 della legge n. 201/2011 come da ultimo modificato dal comma 16 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) *“L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;*
- 4.11 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 legge n. 201/2011 **la base imponibile è ridotta del 50 per cento:**
- a) **per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b) **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

c) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

4.12 ai sensi del comma 6 bis dell'art. 13 legge n. 201/2011, **per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla , **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, **è ridotta al 75 per cento**.

5. **Di dare atto, altresì, che:**

5.1 le aliquote e le agevolazioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2017** come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;

5.2 **Il versamento** dell'imposta annuale dovuta al Comune, come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale, è effettuato in **due rate** di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;

5.3 nella determinazione delle aliquote viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1, legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5.4 il comma 42 dell'art. 1 della legge 11/12/2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, fatta eccezione per le entrate patrimoniali e per la tassa sui rifiuti (TARI) e viene confermata la maggiorazione TASI introdotta nel 2016;

5.5 non viene applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal citato comma 677, art. 1 L. n. 147/2013, pur avendo previsto delle detrazioni per l'abitazione principale.

6. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni la presente deliberazione al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) per la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso.

7. **Di disporre** che l'U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Bilancio tenutasi in data 21/02/2017;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Presenti (14) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.

Votanti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.

Voti favorevoli(10) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari , Rosso.

Voti contrari (1) : Toselli

Astenuti (3) : Chiapella, Zambon, Chiodo.

resi in modo palese

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato :

Presenti (14) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.

Votanti (14): Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari, Rosso, Toselli, Chiapella, Zambon, Chiodo.

Voti favorevoli(10) : Colombo, Costa, D'Onofrio, Signorini, Perotti, Capriglia, Baratella, Vailati, Molinari , Rosso.

Voti contrari (1) : Toselli

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Astenuti (3) : Chiapella, Zambon, Chiodo.

resi in modo palese

La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

Interventi integralmente riportati nella registrazione del dibattito consiliare.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 9**

Ufficio Proponente: **Servizio Entrate e Tributi**

Oggetto: **IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/02/2017

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Samuele Samà

Città di Peschiera Borromeo

Città Metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 02/03/2017

“IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017”

Letto, approvato e sottoscritto

Il CONSIGLIERE
ISABELLA ROSSO
Firmato digitalmente



Il Segretario
DOTT.SSA ANNA BURZATTA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)